



COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 29.3.2006
- Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 30.03.2007

Art. 1
Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. 15.12.1997, n. 446. Art. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché per il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico”, nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini di “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Art. 2
Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata pari o superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, c. 2, anche se temporanea è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, c. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
 2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del conto fiscale;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - f) il tipo e l'attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopraindicate, dovrà essere presentata:
-

- a) per le occupazioni permanenti:
almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
- b) per le occupazioni temporanee:
almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

- 4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Comunale anche a mezzo fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

- 1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
- 2. L'ufficio competente assume i necessari pareri, inerenti in particolare la normativa urbanistica e il profilo della viabilità e della sicurezza della circolazione.
- 3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, c. 2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
 - f) l'eventuale misura del deposito cauzionale;

- g) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
- la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
 - priorità di presentazione.
- h) Il prospetto di determinazione del canone dovuto
4. Il procedimento di concessione delle occupazioni permanenti deve concludersi entro 30 giorni con il provvedimento necessario o, nel caso di diniego, con atto motivato comunicato al richiedente nelle forme di legge.
5. In caso di occupazioni temporanee il procedimento di concessione deve concludersi entro 10 giorni dalla richiesta, salvo il caso delle occupazioni in materia edilizia il cui termine è quello previsto dal comma precedente.

Art. 5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha l'obbligo di:
- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere costituita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione.
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
 - f) versamento della cauzione nei casi di:
 - occupazioni antistanti pubblici esercizi e negozi, occupazioni varie con finalità economica.
 - impalcature, ponteggi e ponteggi per l'attività edilizia.
 - attività dello spettacolo viaggiante.

L'entità della cauzione, di importo non inferiore ad € 25,00, è stabilita di volta in volta dall'ufficio competente tenuto conto della particolarità dell'occupazione.

La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di sette giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione, del rispetto delle prescrizioni e della insussistenza dei danni.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

- 1.** Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
- 2.** Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

- 1.** L'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata, senza alcun obbligo di indennizzo.
- 2.** La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.
- 3.** Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione; in tal caso ha diritto al rimborso.
- 4.** Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di subingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia dell'occupazione da parte del precedente concessionario a favore dell'avente causa. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta, su richiesta del contribuente, la restituzione del canone già versato. In caso di occupazione già iniziata il canone non è rimborsabile.
- 5.** Il mancato versamento del canone alla scadenza stabilita comporta la sospensione dell'atto di concessione, configurandosi da quel momento come occupazione abusiva.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, e comunque non oltre sessanta minuti, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

Art. 10

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito elencati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in km;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa nonché valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe base relative alle occupazioni temporanee ed alle occupazioni permanenti sono determinate con apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale entro il termine legale di

approvazione del bilancio annuale di previsione e con effetto dal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento. Le tariffe conservano validità sino a nuova deliberazione.

3. Non si fa luogo al versamento delle somme dovute qualora l'importo complessivo non superi € 5,00 (cinque).
4. Le occupazioni temporanee di durata superiore ai 15 giorni e inferiore a 30 fruiscono di una riduzione del 20%. Le occupazioni temporanee superiori a 30 giorni fruiscono di una riduzione del 50%.
5. Per le occupazioni permanenti la tariffa annua per mq. e ml è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera stabilita per la specifica categoria di riferimento.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base come stabilite dal presente articolo e dal successivo art. 13 non sono cumulabili fra loro. L'opzione è esercitata dal concessionario.

Art. 11

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie:
 - *Rientrano nella "1^ CATEGORIA" le vie non ricadenti all'interno dell'ambito sottoposto a vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923 così come individuato dal D.M. 10.6.1974.*
 - *Rientrano nella "2^ CATEGORIA" le vie ricadenti all'interno dell'ambito sottoposto a vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923 così come individuato dal D.M. 10.6.1974.*
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa ordinaria.
La tariffa per le strade di 2^ categoria è pari al 70 per cento della 1^.

Art. 12

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa di cui all'art. 10 comma 2.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati o lineari, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

4. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa pari ad € 0,78 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 520,00, senza applicazione dei coefficienti di cui all'art. 15. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente.

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Il canone di cui al presente comma, in deroga ai termini previsti dall'art. 17, deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

5. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui all'art. 12 comma 2, moltiplicata per il valore di cui al successivo art. 15, è determinata a fasce orarie:
 - I^a fascia oraria: fino a 5 ore, con riduzione della tariffa base del 50%;
 - II^a fascia oraria: oltre le 5 ore, con applicazione della tariffa intera.
6. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasioni di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, e per ogni altra

attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:

- fino a mq. 100, in ragione del 50 per cento;
- l'ulteriore superficie, in ragione del 20 per cento.

Art. 14

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 15

Coefficienti tariffari

Rispetto alla tariffa ordinaria di cui all'art. 10 comma 2 cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

<u>tipologia di occupazione</u>	<u>coefficiente</u>
a) Commercio ambulante, all'interno del mercato settimanale, con posto fisso (frutta, verdura)	0.25
b) Commercio ambulante, all'interno del mercato settimanale, con posto fisso (altri alimentari, piante)	0.10
c) Commercio ambulante, all'interno del mercato settimanale, con posto fisso (altro)	0.05
d) Commercio ambulante senza posto fisso	0.50
e) Attività di bar, ristoranti e simili	1.00
f) Vendita/esposizione da parte di negozianti di prodotti commerciali	0.30
g) Chioschi, edicole e simili	0.50
h) Circhi, luna park e spettacoli viaggianti	0.40
i) Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività ecc.	0.50
j) Attività edilizia in genere con occupazione di suolo pubblico	0.20
k) Parcheggi pubblici a pagamento	2.40
l) Esposizioni ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, quadri ecc.)	0.30
m) Manifestazioni culturali, politiche e sportive comprese le sagre paesane	0.10

n) Tipologie di occupazioni non rientranti nella tabella

1.00

Art. 16 **Esenzioni**

Il canone non è applicabile per le fattispecie sottoelencate per le quali è riscontrato o l'interesse pubblico, o l'irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni poste in essere per soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni con cassonetti e contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, qualora le modalità di effettuazione del servizio rendano necessaria la loro collocazione su area pubblica;
- d) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle Regioni, dalla Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purchè non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs.15.11.93, n. 507, capo I;
- f) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq. 10;
- g) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- h) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- j) terrazzi, verande, bow windows e simili nonché i passi carrabili;

- l) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse o patrocinate dal Comune, effettuate da soggetti cui viene formalmente conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese anche attraverso contributo;
- m) occupazioni che rivestono carattere di utilità e/o interesse pubblico comunale specificatamente riconosciute con apposito provvedimento;
- n) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
- o) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D.Lgs.vo n. 460/97;
- p) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- q) le occupazioni effettuate da soggetti, persone fisiche e giuridiche che realizzano interventi di bonifica dell'amianto limitati alla rimozione della copertura di amianto dai tetti.

Art. 17

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto "ad anno solare" ai sensi del precedente art. 12, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quelle della concessione, il versamento del canone, con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 13 comma 4, deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo;
3. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione, oppure su conto corrente bancario di tesoreria.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31.01 – 31.03 – 30.06 –30.09 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a 600,00 Euro.
5. Nel caso in cui il termine del 31 gennaio non possa essere rispettato per ragioni logiche e temporali in virtù della proroga dei termini di approvazione del bilancio, è data facoltà alla

Giunta Comunale di stabilire i termini di versamento del canone di occupazione permanente per ciascun anno di riferimento.

6. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio, per frazione di mese, pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione con le modalità previste nel precedente art. 17, c. 4.
2. Se trattasi di concessioni per "occupazioni ricorrenti" (p.e. mercato), rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento si applica quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art 19

Rimborsi

1. Le domande di rimborso delle somme versate e non dovute devono essere presentate al Funzionario competente per il rilascio della concessione o autorizzazione, con apposita istanza, entro due anni dal pagamento.
2. Il Funzionario dispone il rimborso applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali solo nel caso il versamento in eccesso sia dovuto a seguito di responsabilità dell'Amministrazione e/o degli uffici.

Art. 20

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene:
 - mediante procedura di riscossione coattiva tramite ruolo;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente c. 1, è svolto dal concessionario incaricato dalla gestione stessa del servizio.

3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art. 21

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.81, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le occupazioni abusive si applica, la sanzione amministrativa pecuniaria pari al canone maggiorato fino al 50%.
3. La sanzione non potrà essere inferiore all'ammontare della somma di cui al precedente periodo né superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5, del D.Lgs.vo n. 285 del 30.4.1992.
4. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile nominato con provvedimento della Giunta Comunale.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 20 del presente Regolamento.
6. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
7. Si presumono effettuate a partire dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, le occupazioni temporanee abusive.

Art. 22

Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa il Funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Relativamente agli specifici tipi di occupazione il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i relativi provvedimenti e dispongono i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 23

Disposizioni finali e transitorie

L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2006.

Per l'anno solare di prima applicazione del presente Regolamento il pagamento del canone è da effettuarsi entro il 30 aprile.